

Bonifica dei siti inquinati

T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – PARMA, SEZ. I – Sentenza 27 marzo 2008, n. 169

Ordine di bonifica di siti inquinati – mancata identificazione del responsabile dell'inquinamento – conseguenze

Sulla base di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 22 del 1997 e dall'art. 8 del D.M. 471 del 1999, l'ordine di bonificare direttamente un sito inquinato può essere impartito unicamente all'effettivo responsabile dell'inquinamento, con la conseguenza che, in caso di mancata identificazione di questi, dovrà essere l'amministrazione locale a provvedere "ex officio" alle operazioni di bonifica. Nel caso in esame, pertanto, risulta illegittimo avere ordinato agli attuali proprietari non coinvolti in alcun modo nel fatto causativo dell'inquinamento, "l'esecuzione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dell'area inserita nel P.A.E.", essendo tali soggetti unicamente assoggettati all'onere, di natura reale, di dovere rifondere all'amministrazione comunale le spese da questa sostenute per avere effettuato le suddette operazioni (v. C.d.S., sez. VI, 5/9/2005 n. 4525; T.A.R. Lazio-Latina 5/9/2006 n. 600; T.A.R. Lombardia-Brescia 16/3/2006 n. 291).